

## Profili innovativi e rilievi critici del 'nuovo' art. 20-bis c.p.: prime pronunce della Cassazione.

di **Simone Titomanlio**

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, 11 LUGLIO 2023, N. 43622

CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 21 GIUGNO 2023, N. 34091

**Sommario.** **1.** Considerazioni generali sull'intervento di riforma in materia di pene sostitutive. – **2.** Evoluzione storica e applicazione dell'art. 20-bis. – **3.** Le singole pene sostitutive: prescrizioni comuni. – **a.** La semilibertà sostitutiva. – **b.** La detenzione domiciliare sostitutiva – **c.** Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. – **d.** La pena pecuniaria sostitutiva. – **4.** Applicazione delle pene sostitutive. – **5.** Il potere discrezionale del giudice. – **6.** Il regime intertemporale. – **7.** Rilievi critici conclusivi.

### **1. Considerazioni generali sull'intervento di riforma in materia di pene sostitutive**

Con le decisioni che si annotano, sentenza n. 34091/2023, Sesta Sezione Penale e sentenza n. 43622/2023, Quinta Sezione Penale, riguardanti l'applicazione dell'art. 20-bis c.p., la Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata con due interventi interpretativi chiave per fare chiarezza sulla nuova disciplina del sistema delle sanzioni sostitutive.

La disciplina in esame si inserisce nella recente riforma della giustizia penale che, nell'ambire alla mitigazione dei nefasti effetti congeniti alle strutturali inefficienze del nostro apparato giudiziario<sup>1</sup>, punta sulla introduzione di meccanismi volti, perlomeno nelle intenzioni, alla significativa riduzione delle tempistiche dei procedimenti penali<sup>2</sup>. Si è in tal modo proceduto alla rinnovazione del microsistema delle pene sostitutive, restituendogli l'effettività attraverso una maggiore articolazione e una migliore tempistica applicativa. Al riguardo, si segnalano, fin da subito, le modifiche più rilevanti:

---

<sup>1</sup>Nell'ambizione di raggiungere traguardi di solidità ed efficacia, non poteva non incidere significativamente sull'apparato sanzionatorio, quale momento terminale ma al tempo stesso "interruttore" di validità dell'intero iter punitivo. T. TRAVAGLIA CICIRELLO, *La riforma delle sanzioni sostitutive e le potenzialità attuabili del lavoro di pubblica utilità*, in *La legislazione penale*, 2022, p. 1.

<sup>2</sup> N. MADIA, *Note minime, con andamento rapsodico, sugli aspetti generali delle nuove pene sostitutive*, in *Penale Diritto e Procedura*, 2/2023.

una profonda revisione delle tipologie di sanzioni sostitutive a cui può far ricorso il giudice della cognizione con correlato innalzamento del limite massimo di pena detentiva sostituibile<sup>3</sup>; il nuovo procedimento bifasico per l'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 545-*bis* c.p.p. che attribuisce al giudice di merito un nuovo ruolo, non più circoscritto alla quantificazione della pena, bensì esteso alle modalità con cui quest'ultima dovrà essere eseguita.

Le due sentenze, pertanto, assumono rilevanza per l'attenzione e l'impatto pratico delle prescrizioni contenute nella c.d. Riforma Cartabia e, contemporaneamente, un notevole valore sistematico e di principio.

L'opportunità di affrontare i temi segnalati in epigrafe è offerta da due diverse vicende.

La prima riguardante un imputato condannato per il reato di furto aggravato, cui è stata rideterminata la pena, in forza dell'applicazione della riduzione per scelta del rito omessa dal primo giudice.

La difesa richiedeva che, all'indomani della nuova formulazione dell'art. 20 *bis*, c.p., di cui al d. lgs. n. 150/2022<sup>4</sup>, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, venisse sostituita la pena detentiva irrogata con il lavoro di pubblica utilità. L'istanza si fonda su quella che è la *ratio* ispiratrice del nuovo disposto normativo e, più in generale, della riforma Cartabia – come evidenziato altresì dall'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione – ossia la circostanza, da tempo diffusa anche in ambito internazionale, secondo cui *“una detenzione di breve durata comporta costi individuali e sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi in termini di risocializzazione del condannato e di riduzione dei tassi di recidiva e nell'altrettanto radicata convinzione che nei casi di pena detentiva di breve durata, la finalità, imposta dall'art. 27 Cost., di rieducazione e di risocializzazione del condannato può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso pene da eseguirsi nella comunità delle persone libere, in modo da escludere o ridurre l'effetto di desocializzazione della detenzione in istituti di pena, relegando questa al ruolo di estrema ratio”*<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Di fatto l'unica sanzione sostitutiva che “sopravvive” alla riforma è la pena pecuniaria.

<sup>4</sup> Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (in G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022 S.O.), attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (“Riforma Cartabia”), recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Entrata in vigore del provvedimento 01/11/2022. Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 30/12/2022.

<sup>5</sup> Cass. V sez. pen., sentenza n. 43622/23, pag. 2.

Il secondo episodio concerne invece la condanna, in riforma della sentenza di assoluzione, di un soggetto dal reato di cui all'art. 385 cod. pen. per particolare tenuità del fatto.

In tale occasione, la difesa – tra le varie istanze – eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (relativo al regime intertemporale) per contrarietà con gli artt. 3 e 24 Cost. e 6 CEDU, sul presupposto che la disciplina transitoria non avesse regolato l'ipotesi, rilevante nel caso in esame, in cui alla data di entrata in vigore della riforma era già stata emessa la sentenza di appello, ma non era ancora stato proposto il ricorso per cassazione.

## **2. Evoluzione storica e applicazione dell'art. 20-bis**

Per meglio comprendere le decisioni rese nei due casi di specie occorre necessariamente ripercorrere le tappe fondamentali dell'evoluzione del sistema di cui all'art. 20-bis c.p.

Le *sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi* sono state introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (*"Modifiche al sistema penale"*) che ne ha previsto una disciplina organica al Capo III<sup>6</sup>.

Il Legislatore ha così previsto per la prima volta la possibilità in capo al Giudice della cognizione di sostituire, nella sentenza di condanna, la pena detentiva di breve durata con tipologie sanzionatorie differenti, contraddistinte da un minor grado di afflittività e da una minore compressione della libertà personale.

Parlare di sanzioni sostitutive comporta inevitabilmente l'apertura di una *querelle* di politica criminale che ha interessato gli studiosi a partire dalla fine del XIX secolo<sup>7</sup>: 'la validità della pena detentiva breve quale strumento di lotta alla criminalità'. Tale tipologia di sanzioni si inserisce - come è noto - tra gli

---

<sup>6</sup> Sull'originario assetto di disciplina delle sanzioni sostitutive cfr., tra gli altri, F. GIUNTA, *Sanzioni sostitutive*, in *Dizionario di diritto e procedura penale*, a cura di G. VASSALLI, Milano 1986, p. 823 ss.; C.E. PALIERO, *Commento agli artt. 53 e ss. l. 689/1981*, in AA. VV., *Commentario delle "Modifiche al sistema penale"* (Legge 24 novembre 1981 n. 689), Milano 1982, 277 ss.

<sup>7</sup> La nascita di tale dibattito ideologico è stata convenzionalmente fatta risalire al 1864, anno in cui Bonneville de Marsagny proponeva nel suo scritto *"De l'amélioration de la loi criminelle en vue d'une justice plus prompte, plus efficace plus généreuse et plus moralisante"*, un vasto programma di politica criminale incentrato su di un drastico ridimensionamento dell'area della pena detentiva breve. Più in generale si può affermare che il tema si apre nel momento in cui la teoria retribuzionista della scuola classica cede il passo alla teoria dello scopo (o relativa della pena), in base alla quale la pena è concepita non più come mera reazione e corrispettivo per il male commesso, bensì come funzionale alla neutralizzazione, intimidazione e rieducazione.

istituti<sup>8</sup> che simboleggiano proprio la c.d. “*lotta alla pena detentiva breve*”, ossia l’ottica sfavorevole dell’ordinamento verso l’esecuzione di pene detentive di breve durata<sup>9</sup>. La detenzione breve è spesso, infatti, una esperienza che può avere risvolti più negativi che altro senza neanche costituire una vera garanzia contro il rischio di recidiva. Mentre l’espiazione in ambiti condivisi con persone “libere” può meglio assicurare il compimento di un percorso rieducativo di chi si è macchiato di un reato<sup>10</sup>.

Evitando così il ricorso alla pena reclusiva, si riduce da un lato il sovraffollamento carcerario<sup>11</sup> e dall’altro si contrastano gli effetti desocializzanti e persino criminogeni della detenzione breve<sup>12</sup>. In relazione a quest’ultimo aspetto, non vi è dubbio che il carcere rechi un effetto gravemente disgregante dei legami sociali<sup>13</sup>, favorendo l’assimilazione della

---

<sup>8</sup> Il più antico dei quali è rappresentato dalla sospensione condizionale della pena ex artt. 163 e ss. Si v. F. MARTIN, *Sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.: possibile una seconda applicazione*, in *Iusinitinere*, 2022.

<sup>9</sup> Sulla inefficacia dei meccanismi accertativi e carcerocentrismo del sistema penologico, cfr. G. DARAIO, *Le novità della riforma Cartabia in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Iura & Legal Systems*, 4/2022, p. 106.

<sup>10</sup> Così P. ROSSI, *Pene sostitutive, le carenze dell’istanza e del programma impongono il rinvio a un’udienza ad hoc*, in *NTplusdiritto*, 2024.

<sup>11</sup> Sulla consistenza oggettiva della popolazione carceraria, si veda D. BERTACCINI, *Fondamenti di critica della pena e del penitenziario*, in [www.buonline.com](http://www.buonline.com), 2021.

<sup>12</sup> Il criminologo tedesco Franz Von Liszt nell’opera “*Kriminalpolitische Aufgaben*”, in *Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge*, Berlin, 1905, sottolinea come la pena detentiva di breve durata “non è soltanto inutile ma produce nell’ordinamento giuridico danni più gravi di quelli che potrebbero derivare dalla completa impunità del delinquente”. Nel dettaglio, quanto alla ricercata neutralizzazione della pena si osserva come essa non possa essere conseguita con la detenzione breve in quanto “nessuno rinchiuderebbe un uomo per due o tre settimane al fine di neutralizzarlo per tale lasso di tempo”; circa l’intimidazione, “le pene detentive brevi non posseggono alcuna forza di intimidazione nei confronti dei delinquenti abituali e annientano moralmente il delinquente occasionale”. Infine, sul versante della prevenzione generale è stato più volte osservato che punire i reati più gravi e quelli bagatellari con lo stesso tipo di pena, sia pure diversamente dosata, compromette la percezione del loro diverso disvalore nella coscienza popolare. Cfr. L. BRESCI, *Le sanzioni sostitutive previste dalla L. 689/1981. Profili di politica criminale e prassi applicativa*, in *ADIR – L’altro diritto*, 2004.

<sup>13</sup> A tal proposito nella Relazione illustrativa, op. cit., p. 183, si segnala che: «*Quando la pena detentiva ha una breve durata, rieducare e risocializzare il condannato – come impone l’articolo 27 della Costituzione – è obiettivo che può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso pene diverse da quella 185 carceraria, che eseguendosi nella comunità delle persone libere escludono o riducono l’effetto desocializzante della detenzione negli istituti di pena, relegando questa al ruolo di extrema ratio. La Costituzione, nel citato articolo 27, parla al terzo comma, al plurale, di “pene” che devono tendere alla rieducazione del condannato. Non menziona il carcere e,*

cultura desocializzante<sup>14</sup>. Si è ampiamente osservato che in questi casi si favorirebbe l'ingresso nelle "scuole elementari del crimine", dato che il detenuto – che nella maggior parte dei casi presenta una primordiale attitudine al reato – resterebbe in carcere troppo poco per poter partecipare anche a un ipotetico programma di risocializzazione e di rieducazione, ma abbastanza per veder troncati i suoi legami con la vita sociale ed essere sottoposto a influenze criminogene perniciose, entrando in contatto con delinquenti abituali e professionali<sup>15</sup>.

Orbene, il sistema così delineato presentava tuttavia diverse criticità che hanno portato a una perdurante crisi di effettività delle sanzioni sostitutive, che nella prassi giudiziaria si sono rivelate del tutto inefficaci. Nel dettaglio, la sovrapposizione operativa e funzionale con la sospensione condizionale della pena aveva determinato una netta prevalenza nella prassi applicativa di quest'ultima, così come per le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario. Anche lo sforzo di valorizzazione e di "rivitalizzazione"<sup>16</sup> delle sanzioni in esame<sup>17</sup> operato con l'art. 4 della l. 12 giugno 2003, n. 134, non ha sortito gli effetti sperati, a causa di un approccio troppo circoscritto dell'intervento di riforma<sup>18</sup>.

Preso atto, pertanto, dell'insuccesso<sup>19</sup> delle "vecchie" sanzioni sostitutive, è intervenuto il Legislatore con la riforma del 2022 realizzando una profonda

---

*comunque, non introduce alcuna equazione tra pena e carcere. La pluralità delle pene, pertanto, è costituzionalmente imposta perché funzionale, oltre che ad altri principi (es., quello di proporzione), al finalismo rieducativo della pena».*

<sup>14</sup> A. ABBAGNANO TRIONE, *Il sistema delle pene sostitutive e il favor libertatis*, in *Processo Penale e Giustizia*, 2023.

<sup>15</sup> G. DE SIMONE, *Le pene sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Università del Salento*, 2022.

<sup>16</sup> Così A. GARGANI, *La riforma in materia di sanzioni sostitutive*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 2022, p. 2 ss.

<sup>17</sup> Si è cercato di rivitalizzare istituti quali quelli della pena pecuniaria, della libertà controllata e della semidetenzione, caratterizzati da una «evidenze marginalità applicativa e un'accentuata ineffettività», si veda A. GARGANI, *Le "nuove" pene sostitutive*, in *Dir. pen. proc.*, 1/2023, p. 18 che ha evidenziato come i dati stati abbiano inesorabilmente evidenziato l'inarrestabile declino nella prassi applicativa delle "vecchie" sanzioni sostitutive.

<sup>18</sup> L'art. 4 l. 12 giugno 2003, n. 134 ha sostituito i primi due commi dell'art. 53 l. 689/191, ampliando il raggio applicato della sostituzione mediante l'innalzamento dei limiti di pena e introducendo il meccanismo dei tassi giornalieri per la sanzione pecuniaria sostitutiva.

<sup>19</sup> A testimonianza del fallimento ad oggetto rilevano i dati statistici che stando alle rilevazioni del Ministero della Giustizia e come riportato nella Relazione finale della Commissione Lattanzi, al 15 aprile 2021 i soggetti in carico all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) a titolo di semidetenzione (sanzione sostitutiva della pena detentiva fino a due anni) erano 2; quelli in cari per l'esecuzione della libertà

revisione dell'intero assetto delle sanzioni sostitutive (*rectius* "pene sostitutive") delle pene detentive brevi, immettendosi in un percorso volto a dare nuova linfa a questo istituto, allo scopo di ridurre la centralità della pena carceraria, nella consapevolezza che essa non costituisce "l'unica risposta" al reato, dovendo, invece, rappresentare l'*extrema ratio* sanzionatoria.

A tal fine, il Legislatore, oltre alla modifica della disciplina della sostituzione sanzionatoria contenuta nel Capo III della l. 689/1981, ha inserito *ad hoc* la categoria delle "pene sostitutive delle pene detentive brevi" all'interno del Codice penale, nel nuovo articolo 20-*bis* c.p. La scelta assume una duplice valenza: simbolico-espressiva e sistematica.

In primo luogo, sul piano lessicale vengono riqualificate come "pene" le sanzioni sostitutive<sup>20</sup>; e in secondo luogo, si è attribuita una maggiore visibilità a siffatti meccanismi sanzionatori, inserendo la disposizione nel Capo I del Titolo II del Codice penale, dedicato alla "*specie di pene, in generale*", conferendo così il ruolo e la dignità di pena, sebbene non edittale, alle sanzioni sostitutive<sup>21</sup>. Si mette pertanto in luce il rinnovato corredo generico di queste misure, ormai del tutto assimilabili ad autentiche risposte penali, intrise di una eliminabile componente afflittiva<sup>22</sup>, il cui *discrimen* con le "pene classiche" è dettato dall'impiego dell'aggettivo qualificativo "sostitutive".

In quest'ottica, la dimensione delle pene sostitutive è stata pensata e calibrata in guisa da spingere la concessione del beneficio sin dalla pronuncia in primo grado distogliendo così l'imputato – soddisfatto del risultato

---

controllata (sanzione sostitutiva della pena fino a un anno) erano 104. Nell'anno successivo il trend non è cambiato, come dimostrano dati ancora più recenti. Basti pensare che al 15 dicembre 2022 gli adulti in esecuzione penale esterna in carico a titolo di semidetenzione erano 2, mentre quelli in regime di libertà controllata erano 100, a fronte di un dato totale dei "soggetti in carico per misure" di 74.558 unità. Questi dati sono reperibili sul sito del Ministero della Giustizia ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) nell'area "Strumenti", sezione "Statistiche".

<sup>20</sup> La modifica non è evidentemente ispirata da intenzioni di mera cosmesi nominalistica, bensì dalla volontà di chiarire, attraverso un uso preciso e performativo del linguaggio, che le pene sostitutive non sono alternative a basso costo a una penalità che, anche per pigrizia lessicale, è sempre fatta coincidere con il *Moloch* della pena carceraria. Così R. DE VITO, *Le pene sostitutive: una nuova categoria sanzionatoria per spezzare le catene del carcere*, in *Questione Giustizia*, 2023, p. 2.

<sup>21</sup> Si sottolinea che di vere e proprie pene si tratta, ancorché non carceraria (o non integralmente destinate ad essere eseguite in carcere), così E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, in *Sistema Penale*, 2022, p. 3.

<sup>22</sup> Così evidenziato da G. DE VERO, *Riforma del sistema sanzionatorio: uno sguardo d'insieme*, in *Legislazione Penale*, 20 febbraio 2023, p. 9.

raggiunto – dal sostenere i costi economici e umani nonché i tempi di un giudizio di secondo grado<sup>23</sup>.

Muta, peraltro, il catalogo delle pene sostitutive a cui può ricorrere il Giudice della cognizione, che come accennato, si è ritenuto di concentrare nella fase di cognizione la decisione su queste misure per alleggerire altresì il carico della magistratura di sorveglianza<sup>24</sup>.

Nel sistema vigente sino alla riforma Cartabia, esistevano infatti tre fattispecie di sanzioni sostitutive disciplinate dagli artt. 53 ss. della l. 689/1981: la semidetenzione, applicabile in luogo di una pena detentiva fino a due anni; la libertà controllata, applicabile in luogo di una pena detentiva fino ad un anno e la pena pecuniaria, applicabile in luogo di una pena detentiva fino a sei mesi.

Il Legislatore del 2022, «*lasciando in piedi il contenitore ed intervenendo profondamente sul contenuto*»<sup>25</sup>, ha così espunto la semidetenzione e la libertà controllata, introducendo accanto alla pena pecuniaria, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo<sup>26</sup>. In aggiunta a ciò, il limite massimo di pena detentiva sostituibile è stato raddoppiato, passando da due a quattro anni di pena in concreto irrogata<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> In tal senso D. GUIDI, *La riforma delle "pene sostitutive"*, in *Legislazione Penale*, 2023, p. 12.

<sup>24</sup> La tendenza a concentrare nella fase di cognizione tutte le decisioni afferenti alle pene sostitutive si desume anche dal tenore del nuovo art. 58 legge n. 689/1981, per il cui tramite si sottraggono al magistrato di sorveglianza, per trasferirle in capo al giudice del processo, financo le valutazioni sul se e quali prescrizioni imporre al condannato destinatario di una pena sostitutiva. Tuttavia, il magistrato di sorveglianza non viene completamente spogliato di ogni attività, infatti egli in fase esecutiva deve vigilare sulle modalità di espiatione della sanzione e sul rispetto delle prescrizioni, potendo anche modificarne il contenuto, secondo una valutazione *case by case*, se ritenuto non più attuale. Così N. MADIA, *op. cit.*, pp. 196-197.

<sup>25</sup> A. ABBAGNANO TRIONE, *op. cit.*

<sup>26</sup> Nello specifico, l'art. 20 *bis* c.p. stabilisce che la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni; la pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori ad un anno.

<sup>27</sup> La riforma comporta anche la revisione della stessa nozione legale di "pena detentiva breve": essa non corrisponde più alla pena (due anni in concreto) sospendibile condizionalmente ex art. 163 c.p., ma va a coincidere col limite di pena (quattro anni in concreto) entro il quale è possibile accedere (tuttora), bypassando il carcere, alle misure alternative alla detenzione (art. 656, co. 5, c.p.p.).

L'art. 20-*bis* c.p. insieme al riformato art. 53 l. 689/1981 realizza in tal modo un impianto piramidale, che si struttura in fasce sanzionatorie: la pena detentiva fino a un anno (applicata in concreto) potrà essere sostituita con tutte e quattro le tipologie di pene sostitutive; quella da un anno e un giorno a tre anni potrà essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità, la detenzione domiciliare o la semilibertà; e infine, la pena detentiva da tre anni a un giorno e quattro anni si potrà sostituire soltanto con la detenzione domiciliare o con la semilibertà.

### **3. Le singole pene sostitutive: prescrizioni comuni**

L'art. 56-*ter*, comma 1, l. 689/1981 è la disposizione dedicata alle "prescrizioni" comuni a complemento del ventaglio degli obblighi e dei doveri che discendono in via ordinaria dall'applicazione delle pene sostitutive. Queste prescrizioni di portata generale sono a carattere obbligatorio e vanno a cumularsi a quelle che il giudice intende applicare in ragione delle esigenze di difesa sociale palesate dal caso in concreto esaminato, a norma dell'art. 58. Non si tratta, pertanto, di pene accessorie, la cui applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, bensì costituiscono un contenuto predeterminato e necessario della pena sostitutiva come tale da applicarsi obbligatoriamente, anche in caso di patteggiamento<sup>28</sup>.

Le prescrizioni indicate dalla norma sono tutte improntate alla prevenzione della commissione di ulteriori reati, disinnescando le condizioni che ordinariamente ne costituiscono il terreno di coltura, ovvero la detenzione di armi e la frequentazione di pregiudicati<sup>29</sup>. Sono poi previsti limiti alla circolazione che, in linea di principio, consistono nell'obbligo di permanere

---

<sup>28</sup> Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la richiesta formulata dall'imputato per l'applicazione di dette pene sostitutive, ovvero il consenso prestato alla richiesta del P.M., implica necessariamente l'accettazione delle prescrizioni che le connotano (Cass. pen. sez. VI, 16.05.2023, n. 30768).

<sup>29</sup> Si tratta del: 1) divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; 2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati e persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che esponano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente; 3) obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva; 4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documenti equipollente; 5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.



nell'ambito territoriale su base regionale e nel ritiro del passaporto con la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente<sup>30</sup>.

#### **a) La semilibertà sostitutiva**

Dal tessuto normativo, la semilibertà sostitutiva<sup>31</sup> si staglia come la misura estrema cui far ricorso, in quanto è l'unica pena sostitutiva che comporta l'obbligo di permanenza in carcere per una parte della giornata. Depone a tal proposito il riferimento al *favor libertatis* di cui ai commi due e tre dell'art. 58, nella parte in cui viene indicato al giudice di specificare le ragioni per le quali, nell'applicare la semilibertà o la detenzione domiciliare, non ha ritenuto idonee le misure del lavoro di pubblica utilità o della pecuniaria. La medesima ratio si evince dall'impianto disciplinare della revoca<sup>32</sup>, in quanto l'inosservanza delle prescrizioni se, da un lato, comporta inevitabilmente la revoca della pena sostitutiva accordata, al contempo non attiva necessariamente la conversione della stessa pena sostituita, potendosi in alternativa ricorrere a pene sostituite più gravi.

In tema di esecuzione della pena<sup>33</sup>, la misura richiede l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, nelle restanti ore della giornata, attività di studio, di lavoro, di formazione professionale o ad ogni modo utili e funzionali alla rieducazione e al reinserimento nella collettività sociale mediante un programma di trattamento predisposto dall'UEPE.

Come è evidente, la semilibertà sostitutiva è strutturata in modo più flessibile rispetto alla originaria misura della semidetenzione, ove era fissato il limite minimo di dieci ore giornaliere da trascorrere nell'istituto di pena. Con la semilibertà, il limite è stato abbassato a otto ore, che il reo può di fatto trascorrere in carcere anche solo per il riposo notturno.

#### **b) La detenzione domiciliare sostitutiva**

La detenzione domiciliare sostitutiva<sup>34</sup> è spendibile, alla stregua della semilibertà sostitutiva, in relazione alle condanne che non superano i quattro anni di pena detentiva. La misura comporta l'obbligo di rimanere nella

---

<sup>30</sup> Alla base di queste prescrizioni traspare la preoccupazione di prevenire la commissione di ulteriori reati, ma è innegabile la preminente necessità di salvaguardare la finalità di risocializzazione. Cfr. G. VARRASO, *Gli approfondimenti della riforma Cartabia. Riforma Cartabia e pene sostitutive: la rottura "definitiva" della sequenza cognizione-esecuzione*, in *Giustizia insieme*, 2023.

<sup>31</sup> Art. 55 l. 689/1981 (nel testo modificato dall'art. 71 d.l.gs. n. 150/2022).

<sup>32</sup> Artt. 66 e 71 l. 689/1981.

<sup>33</sup> Art. 70, comma quattro, l. 689/1981.

<sup>34</sup> Art. 56 l. 689/1981 (nel testo modificato dall'art. 71 d.l.gs. n. 150/2022).

propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case-famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. Il condannato, può, tuttavia, lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.

Dal dettato codicistico, si denota che il Legislatore ha indicato in modo dettagliato i luoghi dove può essere espiata la misura, indicando anche delle soluzioni abitative "comunitarie", quando il reo non ha la disponibilità di un domicilio idoneo<sup>35</sup>. La scelta normativa tiene conto delle tante realtà di soggetti privi di fissa dimora e che, diversamente, non potrebbero godere di questo tipo di pena sostitutiva. La soluzione potrebbe così impattare in maniera efficace in termini di deflazione penitenziaria, considerato che un numero considerevole di detenuti è costituito da immigrati che non sono in grado di indicare un idoneo domicilio.

Con la semidetenzione si può, pertanto, ravvisare una componente detentiva attenuata e viene meno in ogni caso l'ingresso in carcere.

### **c) Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo**

Il lavoro di pubblica utilità<sup>36</sup> simboleggia l'apice del portato ideologico fatto proprio dal nuovo sistema delle pene sostitutive. La misura consiste nella prestazione di attività non retribuite in favore delle collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

Preliminarmente, si segnala come l'imposizione coercitiva di una prestazione di facere passi necessariamente per una espressione di adesione da parte del destinatario, specie peraltro, quando si intenda promuovere un percorso virtuoso di rieducazione. Orbene, l'art. 545-*bis* c.p.p. dà espresso rilievo, anche per l'applicazione del lavoro di pubblica utilità, al consenso del condannato.

In linea di massima, l'attività viene svolta nell'ambito della regione in cui risiede il reo e comporta la prestazione di almeno sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale, da effettuare con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può anche ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le otto ore.

---

<sup>35</sup> Art. 56, comma quattro, l. 689/1981

<sup>36</sup> Art. 56-*bis* l. 689/1981 (come introdotto dall'art. 71 d.lgs. n. 150/2022).

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro<sup>37</sup>.

#### **d) La pena pecuniaria sostitutiva**

Con la novella del 2022, la pena pecuniaria<sup>38</sup> rappresenta l'unica misura superstita del vecchio impianto. Nell'ottica di conferire maggiore effettività e proporzione, la "nuova" pena pecuniaria presenta numerose modifiche e temperamenti.

La pena consiste nel pagamento in favore dello Stato di una somma di denaro, a titolo di ammenda o di multa, il cui ammontare si determina secondo il modello dei c.d. tassi giornalieri (o quote giornaliere). In sostanza, per determinare il *quantum* di pena pecuniaria sostitutiva, il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva.

Sul piano funzionale, non vi è dubbio che è improprio includere la pena pecuniaria alla logica della prevenzione speciale che informa il microsistema delle pene sostitutive, non possedendo proprietà volte alla rieducazione.

Per altro verso, però, sono stati compiuti importanti passi avanti per porre la pena pecuniaria in linea con i principi penalistici costituzionalmente fondati. Infatti, il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. La scelta ha una portata e un valore significativi, in quanto viene soddisfatta l'esigenza di adeguare l'entità della multa o dell'ammenda alle effettive condizioni economiche e patrimoniali del reo, di modo da rendere la pena al tempo stesso effettiva, proporzionata e dissuasiva.

#### **4. Applicazione delle pene sostitutive**

Venendo all'applicazione delle pene sostitutive ci si muove lungo due fondamentali linee direttrici della riforma.

---

<sup>37</sup> La durata della semilibertà e della detenzione domiciliare è pari a quella della pena sostituita (art. 57, comma 1, l. 689/1981), es. condanna a tre anni di reclusione sarà sostituita con semilibertà o detenzione di tre anni. Per quanto concerne il lavoro di pubblica utilità, ai fini del computo della pena da espiare, un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale alla prestazione di due ore di lavoro (art. 56-bis, comma tre, l. 689/1981), quindi ad es. il numero di ore di lavoro corrispondenti alla pena detentiva di due anni sarà dato dalla conversione di detta pena in giorni (pari a 730) moltiplicata per due (totale di 1460 ore di lavoro).

<sup>38</sup> Art. 56-*quater* l. 689/1981 (come introdotto dall'art. 71 del d.lgs. n. 150/2022).

La prima direttrice, in attuazione dell'art. 1 co. 17 lett. h) della legge delega, è rappresentata dal nuovo art. 61-*bis* della l. n. 689/1981, così come introdotto dall'art. 71 co. 1 lett. i) d. lgs. 150/2022, che stabilisce in tal senso che «Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive del presente Capo [*ci si riferisce al nuovo capo III della l. 689/1981, n.d.s.*]».

L'obiettivo è quello di conferire alle pene sostitutive un'area di autonomia e di "effettività applicativa" rispetto alla "rivale" sospensione condizionale della pena.

A tal fine, il Legislatore è intervenuto su due piani, tra loro strettamente correlati: il primo, consacrando, con la disposizione appena citata, l'esplicita inapplicabilità della sospensione condizionale alle pene sostitutive; il secondo, elevando il limite di pena inflitta sostituibile a quattro anni di pena detentiva, cosicché tale limite ad oggi coincide, non più con quello di due anni previsto in generale dall'art. 163 c.p. per la sospensione condizionale della pena, bensì con quello previsto per la sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 co. 5 c.p.p.<sup>39</sup>

Prima di questo intervento, infatti, la piena coincidenza tra limite massimo di pena inflitta sostituibile e limite massimo di pena inflitta sospendibile (due anni) aveva determinato una deleteria sovrapposizione tra i rispettivi spettri di incidenza dei due istituti, il tutto a discapito dell'effettività di applicazione delle sanzioni sostitutive, che risultavano meno vantaggiose.

Invero, fermo restando il divieto *ex lege* di sospensione delle pene sostitutive, persistono comunque possibili aree di sovrapposizione, tanto con riguardo alla pena detentiva inflitta fino al limite di due anni – qui il giudice può infatti decidere di sospendere la pena anziché applicare una pena sostitutiva, anche perché a tale ultimo fine occorre oggi il consenso dell'imputato -, quanto con riguardo al limite massimo di pena per l'applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo (pari a tre anni), che coincide pedissequamente con quello massimo previsto nell'ordinamento per la sospensione condizionale della pena in relazione ai reati commessi da soggetti infra-diciottenni *ex art. 163 co. 2 c.p.*

---

<sup>39</sup> Cfr. D. GUIDI, *op. cit.*, p. 4; E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive. Note a margine dello schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2022*, in *Sistema Penale*, 2022, che osserva: «La nozione legale di pena detentiva breve muta radicalmente: il massimo passa da due a quattro anni. Pena breve non è più quella che consente l'applicazione della sospensione condizionale *ex art. 163 c.p.*, bensì quella la cui esecuzione può essere sospesa *ex art. 656, co. 5 c.p.p.* come "manipolato" dalla Corte costituzionale con la sent. 2 marzo 2018, n. 41: si tratta, come si osserva nella Relazione allo Schema di d.lgs., della "massima estensione possibile"».

La seconda direttrice attiene alla peculiare procedura applicativa che scolpisce il volto delle pene sostitutive, attribuendone i caratteri di misure indirette, di stretta derivazione delle pene principali di tipo detentivo.

La fisionomia e l'identità delle pene sostitutive sono pertanto delineate dalla procedura introdotta dall'art. 545-*bis* c.p.p., che ne prevede l'applicazione previa acquisizione del consenso del condannato, difettando così di quell'autonomia propria delle pene edittali.

L'art. 545-*bis* c.p.p. è altresì incentrato sul modello c.d. "bifasico del *sentencing*"<sup>40</sup> di matrice anglosassone, che si caratterizza per la previsione di un apposito momento nel quale il giudice di cognizione si concentra sul tema delle alternative al carcere. Viene così per la prima volta anticipata, all'esito del giudizio di cognizione, una dinamica processuale che prima della riforma Cartabia riguardava esclusivamente la fase dell'esecuzione della pena, e in particolare il procedimento dinanzi il Tribunale di Sorveglianza.

In tal senso, il procedimento si articola in due fasi: la prima di condanna preliminare e la seconda dedicata al giudizio in ordine alla applicazione delle pene sostitutive. Nel dettaglio, il primo comma dell'art. 545-*bis* c.p.p. stabilisce che, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale della pena, subito dopo la lettura del dispositivo (prima fase), il giudice, laddove ricorrano le condizioni per sostituire la pena detentiva con una di quelle di cui all'art. 53 l. 689/1981, ne dà avviso alle parti (seconda fase).

La nuova procedura prevede inoltre al secondo comma che il giudice, al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla pena sostitutiva – nonché di determinare gli obblighi e le prescrizioni – possa richiedere all'UEPE tutte le informazioni necessarie circa le condizioni dell'imputato. Il difensore, peraltro, potrà trasmettere all'UEPE tutta la documentazione che ritenga necessaria e opportuna ai fini della sostituzione e il giudice potrà altresì chiedere – in caso di applicazione della semilibertà, della detenzione domiciliare ovvero del lavoro di pubblica utilità – di predisporre il programma di trattamento. Laddove, invece, il giudice non sia in grado di decidere immediatamente, potrà predisporre un'udienza *ad hoc*, non oltre sessanta giorni, ai fini della decisione sull'applicazione o meno della pena sostitutiva. Le criticità che discendono dalla procedura in esame sono pressoché lampanti. Da un lato sebbene l'istituto di cui all'art. 20-*bis* c.p. miri a ridurre il carico della magistratura di sorveglianza, inevitabilmente dall'altro è destinato ad aumentare il lavoro sempre più oberato dell'UEPE. Peraltro, dinanzi alle tempistiche non propriamente snelle dell'UEPE, appare utopistico

---

<sup>40</sup> Non di prima apparizione nel nostro ordinamento, rinvenendone un "timido" primordiale esempio nell'art. 33 d.p.r. n. 274/00. Sul tema si v. E.A.A. DEI CAS, *Sentencing inglese e prospettive di un processo bifasico in Italia: potenzialità e insidie*, in *Archivio penale web*, 3.3.2022.

che, al momento della decisione, il giudice disponga già della relazione e del programma di trattamento, di talché risulta inevitabile detto secondo "appuntamento", che, tuttavia, rischia di dilatare ulteriormente i tempi della cognizione<sup>41</sup>.

### 5. Il potere discrezionale del giudice

Nel contenitore applicativo definito dai "tipi punitivi" della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità, l'art. 58 l. 689/81 disciplina l'esercizio della discrezionalità del giudice nella commisurazione delle pene sostitutive che costituisce altresì uno dei punti nevralgici nella prassi applicativa.

La sentenza in commento n. 43622 del 2023 offre l'occasione per sviluppare qualche riflessione sul tema relativo al ruolo e ai poteri attribuiti al giudice della cognizione, naturalmente preposto ad applicare le pene sostitutive.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità venivano chiamati a pronunciarsi su un ricorso presentato contro la decisione della Corte d'Appello di Bologna in merito a un reato di furto aggravato. Le doglianze della difesa si fondavano sulla inosservanza e sull'erronea applicazione degli artt. 53 e 58 l. 689/81, nonché sulla manifesta contraddittorietà ed illogicità dell'iter logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado. Quest'ultimi sostenevano che in considerazione della rilevante mole di precedenti penali – molti dei quali per reati contro il patrimonio – sussistessero fondati motivi per non sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità (segnatamente richiesto dalla difesa). La Corte di legittimità veniva così adita per stabilire se la nuova prospettiva di "rieducazione e reinserimento sociale"<sup>42</sup> incidesse anche sull'impronta discrezionale del potere sanzionatorio del giudice.

Sul punto, la Corte illustra come il Legislatore della riforma abbia attribuito al giudice della cognizione un'ampia discrezionalità, sebbene normativamente orientata, che si traduce sia nell'*an*, ovvero la possibilità o meno di applicare la pena sostitutiva, sia nel *quomodo*, ossia quale pena sostitutiva applicare.

---

<sup>41</sup> F. GROSSO, *Riforma Cartabia: riflessioni preliminari in materia di pene sostitutive*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2023, p. 5.

<sup>42</sup> Il ricorso alle sanzioni sostitutive si lega così alla necessità di perseguire la finalità rieducativa della pena, tanto in una prospettiva astratta quanto in una dimensione di fatto. Giova a tal fine rammentare che, a fondamento del giudizio della riforma del 2022, accanto al dichiarato intento deflattivo e/o di rapida definizione dei procedimenti, sussiste un'esigenza di individualizzazione della pena, perno per una proposta rieducativa incentrata sulla personalità del reo, da combinarsi ad una funzione dissuasiva che la concreta inflizione della pena sostitutiva esercita sul condannato rispetto alla commissione di ulteriori reati.

Al netto delle circostanze ostative, i criteri, cui rinvia il Legislatore, sono gli stessi che il giudice segue pedissequamente per la commisurazione delle pene principali, fissati dall'art. 133 c.p.<sup>43</sup>, cui si aggiungono un giudizio prognostico sulla non recidivanza e, infine, una valutazione sulla idoneità della pena sostitutiva irroganda a garantire il reinserimento sociale del condannato<sup>44</sup>. La Corte mette così in luce una duplice esigenza che discende dal dettato normativo: da un lato, quella della rieducazione del condannato, dall'altra, quella di tutela della collettività.

Queste due esigenze, tuttavia, non si pongono in un rapporto di contrasto, al contrario i due diversi momenti - della rieducazione e della difesa sociale - giungono ad una occasione di intesa e di conciliazione. Difatti, se da una parte la salvaguardia della collettività non richiede *ipso iure* la detenzione in carcere del reo, dall'altra il progetto di rieducazione può divenire strumento di realizzazione dell'obiettivo di tutela della collettività.

In aggiunta a ciò, il novellato art. 58 l. 689/81 prescrive ulteriori "accorgimenti" che il giudice deve tenere conto nella valutazione complessiva per l'applicazione delle pene sostitutive; in particolare, devono essere considerate peculiari condizioni soggettive del condannato per individuare la più congrua tra le possibili opzioni sostitutive. Si tratta di un vero e proprio *collage* di canoni informativi che spazia dall'età anagrafica, alla situazione di maternità o paternità<sup>45</sup>, dalla salute fisica o psichica fino allo status di disturbo dovuto all'uso di sostanze stupefacenti o di alcol<sup>46</sup>.

Non vi è dubbio, dunque, che dalla norma discenda una evidente venatura individualizzante delle pene sostitutive nonché una spiccata attenzione alla

---

<sup>43</sup> Si segnala per completezza l'annosa questione relativa al vuoto contenutistico reale dei criteri di determinazione della pena fissati dal codice penale, che non pare colmato dal richiamo ripetuto nella l.d. n. 134 del 2021 e nel d. lgs. n. 150 del 2022 alla esigenza di scegliere la pena "più idonea alla rieducazione del condannato", controbilanciata dalla esigenza, altrettanto importante, di motivare sulla insussistenza del pericolo di recidiva, in ragione delle prescrizioni adottate (v. art. 58 comma 1 l. n. 689 del 1981). G. VARRASO, op. cit.; a stigmatizzare le prassi giurisprudenziali che si accontentano di formule stereotipate in punto pena proprio in ragione della discrezionalità insita nell'art. 133 c.p. v., per tutti, F. BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, I, Milano, 1965, ora in Id., *Scritti di diritto penale*, Milano, 2000, pp. 5 ss.

<sup>44</sup> E. RANIERI, *Le nuove pene sostitutive: l'act loyal delle parti ed il ruolo del giudice quali condizioni necessarie alla buona riuscita della riforma*, in *Processo penale e giustizia*, 6/2023.

<sup>45</sup> La paternità come status rileva nei limiti di cui all'art. 47-quinquies co. 7 l. 354/75, fermo quanto previsto dall'art. 69, co. 3 e 4, ossia, quando la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole a persone diverse dal padre.

<sup>46</sup> Condizioni già rilevanti per l'ordinamento penitenziario in merito all'applicazione delle misure alternative alla detenzione.

persona nella sua caleidoscopica proteiformità<sup>47</sup>, che deve fare da sfondo alle scelte discrezionali nella dinamica di conversione delle pene detentive sostituibili.

A seguito di tali premesse, la Corte conclude ribadendo la necessità di giungere a un compromesso per soddisfare sia le istanze rieducative che quelle di difesa della collettività, tuttavia, chiarisce che le prime non possono prevalere a discapito delle seconde. A fronte di ciò, la scelta della Corte d'Appello appare congrua nel caso di specie, per aver valutato il ricco "*curriculum criminale*" del condannato, ponendosi come ragione ostativa alla prognosi favorevole circa l'adempimento delle prescrizioni – e, pertanto, la commissione di ulteriori reati – che l'art. 58 impone di formulare in via preliminare sulla base di elementi concreti<sup>48</sup>.

Il profilo sul quale si è pronunciata la Cassazione si pone altresì in linea con l'impianto normativo così riformato e come già in parte era stato precisato in una precedente pronuncia: «*la sostituzione della pena con altra misura più favorevole non costituisce un diritto dell'imputato, ma rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice*»<sup>49</sup>. Di fatto, il dettato normativo è chiaro laddove prevede che il giudice "può" applicare le pene sostitutive, ma "non può" procedere se sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute.

## 6. Il regime intertemporale

L'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 disciplina il regime transitorio applicabile alle pene sostitutive delle pene detentive brevi. La norma cristallizza segnatamente il principio in base al quale il nuovo impianto previsto dal Capo III della l. 689/1981 si applica anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto a condizione che esse siano più favorevoli<sup>50</sup>.

Si tratta di un intervento mirato del Legislatore volto a risolvere le numerose problematiche derivanti dalla successione delle leggi nel tempo. Tuttavia, considerata la portata sistematica e l'ampiezza della riforma delle pene sostitutive, diversi nodi non sono stati sciolti e pertanto si è reso indispensabile (*melius* inevitabile) l'intervento della giurisprudenza di legittimità. Difatti, l'entrata in vigore della novità normativa, più favorevole agli imputati, ha posto la questione pratica di individuare la procedura da

<sup>47</sup> A. ABBAGNANO TRIONE, op. cit., pp. 12-13.

<sup>48</sup> B. CASSIANI, *Pene sostitutive e discrezionalità del giudice al banco di prova della prassi: una prima pronuncia della Cassazione*, in *Sistema Penale*, 2024.

<sup>49</sup> Così, Cass. Pen., Sez. VI, n. 47674 del 24.10.2023

<sup>50</sup> Si tratta di disposizione – come riconosciuto dalla stessa Relazione illustrativa – ricognitiva del principio generale di cui all'art. 2, comma 4, c.p., posta la natura certamente sostanziale degli istituti in esame.



seguire per applicare la nuova disciplina ai processi già conclusi in primo grado o in grado di appello nonché ai processi pendenti in sede di legittimità alla data di entrata in vigore della novella del 2022.

L'approdo della Corte di Cassazione è giunto con la sentenza n. 34091, ove il ricorrente, premessa la natura sostanziale<sup>51</sup> delle norme che hanno modificato le pene sostitutive delle pene detentive brevi, ha rilevato che in base all'art. 95 del citato d.lgs. del 2022, consentirebbe l'applicabilità delle pene sostitutive nei processi pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022), invece, ai processi pendenti in sede di legittimità a tale data, si adotta la strada dell'incidente di esecuzione una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna. Per contro, la disciplina transitoria non prevede alcunché con riferimento al 'segmento processuale', rilevante nel caso in esame, in cui alla data di entrata in vigore della riforma era già stata emessa la sentenza di appello, ma non era ancora stato proposto il ricorso per Cassazione. La difesa lamentava pertanto che siffatta lacuna normativa determinasse da un lato, una disparità di trattamento rispetto agli altri imputati il cui processo sia già pendente in fase di appello o di legittimità alla data di entrata in vigore della riforma, e dall'altro, una violazione del diritto di difesa e del principio di equità del processo, non potendosi considerare tale un processo in cui non è consentita l'applicazione di una disciplina più favorevole all'imputato<sup>52</sup>.

La giurisprudenza di legittimità, dopo una breve rassegna delle *novitas* che hanno innovato lo statuto delle pene sostitutive, ha richiamato l'art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022<sup>53</sup>, contenente le disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, e ha ribadito come le nuove disposizioni introdotte al Capo III della legge 24 novembre del 1981, n. 689, se più favorevoli, si applichino anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. (30 dicembre 2022).

In relazione al giudizio di legittimità, la norma stabilisce che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, potrà presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

---

<sup>51</sup> Si v. Cass. pen. S.U. n. 11397 del 25.10.1995; Cass. pen. sez. I n. 24652 del 25.5.2005 e Cass. pen. Sez. IV n. 29504 del 19.4.2018.

<sup>52</sup> Cass. Sez. VI, sentenza n. 34091 del 2023, pag. 2 (ritenuto in fatto).

<sup>53</sup> Sul tema si richiama A. DIDI, *Le disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Processo penale e giustizia*, numero straordinario, *Giustizia penale: la disciplina transitoria della c.d. riforma Cartabia*, nonché alla relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione n. 68/22 del 7.11.2022, p. 32.

La ratio di tale *iter* differenziato per i procedimenti di impugnazione può essere ravvisata nella circostanza per cui la decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva implica un necessario giudizio di merito estraneo al sindacato di legittimità, di talché, per i giudizi pendenti dinanzi la Corte di cassazione si riserva ogni decisione al giudice dell'esecuzione, una volta passata in giudicato la sentenza.

In ordine al tema del peculiare *segmento processuale* richiamato dalla ricorrente, la Corte lo ha risolto richiamando la struttura della norma, nella quale il Legislatore non ha fatto riferimento a un determinato segmento processuale del giudizio di impugnazione, bensì ai giudizi di appello e di cassazione «nella loro globalità e come aventi, ciascuno di loro, immediato corso rispetto al precedente: il che segnala che non è ipotizzabile una soluzione di continuità tra la conclusione di un grado e la pendenza del successivo»<sup>54</sup>.

In conclusione, dunque, per processo pendente in appello o in cassazione al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 deve intendersi quel processo nel quale risultava pronunciata rispettivamente la sentenza di primo ovvero di secondo grado alla data del 30.12.2022, ancorché a quella data risultassero ancora in corso i termini per il deposito della motivazione della sentenza ovvero per il deposito della rispettiva impugnazione. È opportuno ribadire che solo rispetto a questi processi trova applicazione, per così dire, "a rime obbligate", il regime disciplinato all'art. 95. Pertanto, per le pronunce in primo grado emesse a partire dal 30.12.2022, non potrà farsi riferimento alla disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione e, quindi, la questione riguardante la sostituzione della pena detentiva breve potrà trovare introduzione in via ordinaria<sup>55</sup>.

All'attuale stato dell'arte, l'unico limite all'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in tema di pene sostitutive è rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in data antecedente l'entrata in vigore della riforma. Qualora, invece, il giudicato riguardi una condanna a pena detentiva già sostituita sulla base della precedente disciplina, troverà applicazione il comma 2 dell'art. 95 d.lgs.

---

<sup>54</sup> Per dirimere la questione, il Collegio ha richiamato la soluzione adottata dalle Sezioni Unite D'Amato, sentenza n. 47008 del 29.10.2009 con riferimento all'art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005, in tema di prescrizione del reato – disciplina che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 2006, escludeva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli nei processi pendenti in grado di appello o dinanzi alla Corte di Cassazione - ove il Legislatore aveva fatto genericamente riferimento ai processi in grado di appello o dinanzi alla Corte di Cassazione, intesi nella loro globalità.

<sup>55</sup> G. BIONDI, *L'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale*, in *Sistema Penale*, 2/2024, pp. 150-151.

n. 150 del 2022, in base al quale mentre le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva.

Alla luce di tali considerazioni, appare evidente la *ratio* sottesa alla disciplina transitoria in esame, volta a consentire il più ampio spettro di applicazione in *bonam partem* sia nei giudizi di primo grado che nei giudizi di impugnazione delle nuove disposizioni in tema di pene sostitutive.

### 7. Rilievi critici conclusivi

Il microcosmo delle *nuove* pene sostitutive, per come descritto nei suoi tratti fondamentali, si presta a diversi rilievi che evidenziano i punti di forza ma anche i rischi che ne possono mettere a repentaglio la coerenza interna e l'efficacia.

Preliminarmente, deve osservarsi che le pene sostitutive hanno preso vita: dall'entrata in vigore del d. lgs. 150/2022 sino alla data del 31 dicembre 2023, i provvedimenti applicativi delle nuove pene sostitutive sono stati 1.823<sup>56</sup>. Benché si tratti di dati 'prematuri', che non consentono di fare valutazioni definitive sull'impatto della riforma, lasciano però intravedere alcune linee di tendenza, che permettono di sviluppare qualche prima riflessione.

Giova a tal fine ribadire, che i numerosi interventi di modifica, di cui si compone il complesso tessuto normativo della riforma Cartabia, perseguono due obiettivi di fondo: «*l'alleggerimento del sistema complessivo, prima di tutto sul versante processuale, dei tempi e della quantità dei processi*»<sup>57</sup>, e il superamento del "primato ideologico"<sup>58</sup> della pena carceraria. Questi obiettivi di modernizzazione della giustizia penale si sono tradotti in soluzioni, di primo acchito, innovative e convincenti, tanto sul piano

---

<sup>56</sup> Più precisamente sono state applicate: 310 detenzioni domiciliari sostitutive, 3 semilibertà sostitutive, 1.510 provvedimenti di lavoro di pubblica utilità. Tali dati sono stati forniti dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità che ha pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia il "Rapporto sullo stato dell'esecuzione delle misure e sanzioni di comunità".

<sup>57</sup> Cfr. F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *Sistema Penale*, 8.09.21, p. 3, che mette in luce tratti di organicità nella coerenza finalistica dei tanti interventi di cui la riforma si compone e la "stretta interconnessione funzionale realizzata tra profili ed istituti sostanziali e processuali verso l'obiettivo unitario dell'efficienza e dell'alleggerimento del sistema".

<sup>58</sup> La posta in palio è spezzare definitivamente l'equazione "pena uguale carcere", come evidenziato da R. DE VITO; cfr. anche A. GARGANI, *La riforma in materia di sanzioni sostitutive*, in *La legislazione penale*, 20.1.22, p. 2.

deflattivo quanto su quello processuale e carcerario<sup>59</sup>: basti pensare alla possibilità di patteggiare una pena sostitutiva di pena detentiva inflitta fino a quattro anni, o ancora della introduzione della fase processuale *ad hoc* di *sentencing* che consente al giudice di operare scelte più puntuali e consapevoli, anche sulla base di un considerevole prospetto informativo sulla personalità e sulle condizioni di vita dell'imputato così da poter modellare il programma trattamentale sulle peculiarità della fattispecie concreta.

Permangono, tuttavia, profili di criticità e aree di interferenza che potrebbero pregiudicare il buon esito della riforma sia sotto il profilo prasseologico-giudiziario, che quello dell'effettività di applicazione delle nuove pene sostitutive.

In primo luogo, contrariamente agli auspici, appare arduo che la procedura di avvio della fase di esecuzione delle pene sostitutive possa realizzarsi secondo brevi tempistiche. Difatti, benché vi siano stati interventi volti a snellire gli snodi decisionali, occorre comunque attendere il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, nonché sperare che tutti gli atti propedeutici all'attivazione della procedura vengano compiuti "prontamente" dagli uffici competenti<sup>60</sup>.

In secondo luogo, nonostante la rivitalizzazione e l'estensione del perimetro di operatività del nuovo istituto di cui all'art. 20-*bis* c.p., continua a prevalere la strada della sospensione condizionale che – in relazione a pene detentive calibrate nei limiti utili per accedere all'art. 163 c.p. – sarà tendenzialmente più conveniente optare per tale beneficio, dal momento che non comporta, nella prassi, oneri, prescrizioni e forme di restrizione della libertà personale. Peraltro, non è inutile aggiungere che ove il giudice accertasse l'assenza dei presupposti soggettivi per accordare la sospensione condizionale, è difficile che ravvisi le condizioni per convertire la pena detentiva, trattandosi di valutazioni sostanzialmente sovrapponibili<sup>61</sup>. Il risultato finale potrebbe così essere "avvilente". La dottrina ha altresì segnalato che, paradossalmente, nel caso di condanne a pena detentiva compresa tra un anno e un giorno e due anni, l'unica misura sostitutiva scevra da obblighi comportamentali, o altre prescrizioni, sarebbe la pena pecuniaria, che, tuttavia, sarebbe *ex lege*

---

<sup>59</sup> La riforma conferisce alle nuove pene sostitutive connotati di "razionalità e mitezza" sconosciuti alla legislazione previgente, consentendo di far vivere nella prassi sanzioni che per oltre quarant'anni sono state presenti quasi esclusivamente sulla carta, così E. DOLCINI.

<sup>60</sup> Così E. DOLCINI, *Dalla riforma*, op. cit., p. 20.

<sup>61</sup> In particolare, la prognosi di non recidivanza. Inoltre, parrebbe che, dato l'allineamento criteriologico dei due giudizi di cui agli artt. 163 e 20-*bis* c.p., un vaglio negativo in ordine ai presupposti soggettivi di applicabilità della sospensione condizionale sarebbe destinato a influire quasi automaticamente sulla valutazione in ordine alla sostituibilità della pena: l'imputato "inidoneo" alla misura sospensiva sarà "inidoneo" pure al trattamento sanzionatorio sostitutivo.

inapplicabile in luogo della più appetibile sospensione condizionale<sup>62</sup>; qualora invece la sospensione condizionale non sia applicabile in ragione della capacità a delinquere del soggetto, saranno inapplicabili anche le pene sostitutive, a meno che le prescrizioni formulabili dal giudice non siano talmente stringenti da assicurare “la prevenzione del pericolo che [il condannato] commetta altri reati”<sup>63</sup>.

Ulteriore profilo di criticità sollevato dalla dottrina<sup>64</sup> riguarda il rapporto tra pene sostitutive e pena detentiva. La riforma Cartabia, attribuendo un ruolo più rilevante a pene non privative di libertà, consentirebbe un minore ricorso alla pena detentiva, e di conseguenza una sensibile riduzione della popolazione carceraria. Tuttavia, non mancano esperienze di altri Paesi nei quali un più ampio ricorso a pene non privative della libertà personale ha prodotto, per converso, un aumento della stessa popolazione penitenziaria. È il caso degli Stati Uniti d’America, in cui l’uso massiccio del *probation*<sup>65</sup>, lungi dal rappresentare un antidoto al sovraffollamento carcerario, ne ha determinato una delle principali cause. Si calcola che circa un quarto della popolazione carceraria statunitense è costituito da persone che hanno fatto ingresso in carcere a seguito della revoca del *probation*, e la percentuale sale al quarantacinque per cento se si considerano anche le revoche del *parole*<sup>66</sup>. Per l’ordinamento italiano, questo paradossale scenario sembrerebbe si possa però escludere: decisiva in tal senso la disciplina della revoca delle

---

<sup>62</sup> Così D. GUIDI, op. cit., p. 37. Ma anche A. ABBAGNANO TRIONE, op. cit., p. 9 e D. BIANCHI, *Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega “Cartabia”: una grande occasione non priva di rischi*, in AA.VV. *Verso la riforma del sistema sanzionatorio. Atti dell’incontro di studio di Siena*, 10 dicembre 2021, R. BARTOLI- R. GUERRINI (a cura di), ESI, Napoli, 2022, p. 13.

<sup>63</sup> D. BIANCHI, *Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega “Cartabia”: una grande occasione non priva di rischi*, in *Sistema Penale*, 2022, p. 13.

<sup>64</sup> Su tutti E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova la linfa per le pene sostitutive*, cit., pp. 24 e ss.

<sup>65</sup> Sul “*Probation System*”, cfr. C. MISTRORIGO, *Stati Uniti: un interessante report sulla problematica realtà delle probation and parole fees*, in *Sistema Penale*, 2022; A. PEDRINAZZI, *Il “Probation system” e la sua applicazione*, in *ristretti.it*, 2002.

<sup>66</sup> Il *probation* di massa ha contribuito a produrre una carcerazione di massa: il tasso di carcerazione negli Stati Uniti, benché in calo nell’ultimo decennio, è il più alto del mondo, collocandosi al di sopra di quota 600 per 100.000 abitanti. Cfr. *Countries with the largest number of prisoners per 100,000 of the national population, as of May 2021*, [www.statista.com/statistics/262962/countries-with-the-most-prisoners-per-100-000-inhabitants](http://www.statista.com/statistics/262962/countries-with-the-most-prisoners-per-100-000-inhabitants). In dottrina, E. DOLCINI, A. DELLA BELLA, *Per un riordino delle misure sospensivo-probatorie nell’ordinamento italiano*, in *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, a cura di E. DOLCINI, A. DELLA BELLA, Giuffrè, 2020, p. 363.

pene sostitutive introdotta dalla riforma, che attribuisce un ruolo centrale alla discrezionalità del giudice<sup>67</sup>.

Altra questione controversa afferisce all'assenza di qualsivoglia previsione inerente alle conseguenze a cui andrà incontro il condannato a pena sostitutiva che, nel lungo lasso temporale che intercorre tra la sentenza che lo ammette al beneficio e il momento in cui la stessa diviene esecutiva, ovvero prima che ne cominci la concreta esecuzione, commetta nuovi reati. La disciplina in materia di esecuzione delle pene sostitutive, laddove individua i poteri del magistrato di sorveglianza, preclude la revoca del beneficio accordato dal giudice della cognizione, lasciando così sguarnito l'ordinamento di indicazioni e rimedi<sup>68</sup>.

È opportuno poi soffermarsi su una 'potenziale' contropinta all'appetibilità del meccanismo sostitutivo, ossia il mancato inserimento dell'affidamento in prova al servizio sociale nel catalogo delle pene sostitutive. Invero, tale asimmetria – non priva di perplessità dal punto di vista sistematico<sup>69</sup> – è stata in parte il frutto di una scelta obbligata per il Legislatore delegato, non essendo tale misura contemplata nel catalogo delle pene sostitutive dalla l. 134/2021<sup>70</sup>. D'altro canto, è senz'altro vero che la disciplina della detenzione domiciliare sostitutiva di cui all'art. 56 della l. 689/81 è caratterizzata dalla forte elasticità che, nella sostanza, le consente di avvicinarsi alla fisionomia dell'affidamento in prova. Di fatto, la misura alternativa alla detenzione

---

<sup>67</sup> La fase patologica dell'esecuzione è compendiata dal nuovo dettato normativo di cui all'art. 66 l. n. 689/81. La disciplina segue pedissequamente quanto previsto dall'art. 51-ter o.p., come riscritto dal d.lgs 2 ottobre 2018, n. 123, e detta criteri per limitare il più possibile il ricorso alla revoca della misura: soltanto in caso di mancata esecuzione della pena sostitutiva e la violazione grava e reiterata delle prescrizioni e degli obblighi comportano la revoca e la conversione della parte residua da espiare nella originaria pena detentiva sostituita o, eventualmente, in altra pena sostitutiva più grave. Tuttavia, si coglie chiaramente l'afflato *libertatis* che pervade la riforma delle pene sostitutive. La soluzione a favore di una "afflizione in libertà" rimane aperta persino nel caso in cui il condannato abbia trasgredito i precetti imposti dal giudice, parzialmente disattendendo l'originaria prognosi di meritevolezza formulata in sede di conversione della pena detentiva. Cfr. A. ABBAGNANO TRIONE, op. cit.; R. DE VITO, op. cit., pp. 18-19.

<sup>68</sup> N. MADIA, op. cit., ma su tutti si veda E. DOLCINI, op. cit., p. 20, che osservazioni simili erano già state da lui formulate.

<sup>69</sup> La mancata previsione tra le pene sostitutive dell'affidamento in prova ai servizi sociali non è passata di certo inosservata alla più attenta e sensibile dottrina che non solo ha sottolineato come «*si è creata una discrasia tra cognizione ed esecuzione, essendo peraltro l'affidamento in prova applicabile ab initio*», ma che «*purtroppo la discrasia può influire negativamente sulle sorti pratiche del sistema delle pene detentive, sterilizzandone gran parte delle potenzialità*». Così, F. PALAZZO, *Uno sguardo d'insieme*, in *Dir. pen. proc.*, 1/2023, p. 13.

<sup>70</sup> Art. 1, co. 17, lett. b, legge 27 settembre 2021, n. 134.

domiciliare presuppone che il condannato stia di regola nel domicilio – ad eccezione delle “uscite forzate” per far fronte a specifiche esigenze di vita –, invece la detenzione domiciliare sostitutiva consente al reo di uscire dall’abitazione da un minimo di quattro ore a un massimo di dodici ore, per far fronte – così come specificato dalla norma – ad esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. Orbene, l’estrema duttilità della disciplina consente così di “costruire” la pena sostitutiva come una detenzione domiciliare classica, sul modello dell’art. 47 *ter* o.p., oppure come una misura che – per gli spazi offerti (fino a dodici ore) e per il significativo contenuto trattamentale di cui può essere dotata – assomiglia fortemente all’affidamento in prova<sup>71</sup>. Sebbene sia pacifico che l’affidamento in prova sia misura più favorevole delle pene sostitutive, in quanto nemmeno lontanamente paracarceraria, non si può non constatare che la scelta legislativa appaia come una soluzione di compromesso, che scongiura l’effetto frenante tanto temuto. In tal senso si segnala altresì la possibilità prevista all’art. 47, co. 3 *ter*, o.p., ovvero che una volta espiata metà della pena in detenzione domiciliare sostitutiva, il residuo potrà poi essere “convertito” in vero e proprio affidamento in prova<sup>72</sup>. Acconsentire pertanto alla detenzione domiciliare non precluderebbe definitivamente la possibilità di accedere all’affidamento in prova<sup>73</sup>.

Il punto nevralgico per eccellenza si rinviene poi nella pronuncia della Cassazione n. 43622 del 2023, relativa alla criticità connessa alla riconosciuta discrezionalità del giudice della cognizione nell’applicazione – prima ancora che nella scelta – delle pene sostitutive.

Orbene, la Cassazione ha sviluppato un’analitica motivazione rilevando come la discrezionalità offerta al giudice sia considerata il frutto di una scelta di politica criminale che, in vista della funzione di reinserimento sociale, si affida all’apprezzamento del fatto e della personalità del reo da parte dell’organo giudicante, auspicando in una decisione che sia coerente con i pilastri dello stato sociale di diritto<sup>74</sup>. In tal senso, elemento fisiologico della discrezionalità è il rinvio da parte della legge al giudice affinché questi – mediante una operazione valutativa<sup>75</sup> – definisca la regola da applicare al caso concreto.

---

<sup>71</sup> A. DELLA BELLA, *I primi dati ufficiali sulle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi: già oltre 1.400 in esecuzione*, in *Sistema Penale*, 12/2023, pp. 23-25.

<sup>72</sup> A condizione che il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l’affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

<sup>73</sup> Su tutti E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, cit., pp. 11-12.

<sup>74</sup> Cfr. R. SATURNINO, voce *Discrezionalità*, in *Enc. Giur.*, XI, Roma, 1989, 3.

<sup>75</sup> Si veda E. DOLCINI, *Discrezionalità del giudice e diritto penale*, in *Diritto penale in trasformazione*, a cura di G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Milano 1985, p. 261.

*Rebus sic stantibus*, con una normativa fortemente *a maglie larghe*, è evidente che la prognosi sulla possibilità che il reo commetta ulteriori reati – e che quindi gli sia negata la possibilità di accedere a una pena sostitutiva – sia affidata a una formula di giudizio «aperta», in quanto tale idonea a comprendere diverse, contrapposte, valutazioni, «*dall'estremo di una spiccata pericolosità criminale a quella opposta, di una sostanziale prognosi positiva sul futuro comportamento del condannato*», senza considerare, per un verso, che, come correttamente rilevato, i criteri della prognosi scontano le incertezze e i limiti delle scienze dell'uomo e che, peraltro, il giudizio a struttura probabilistica non può che svolgersi per "approssimazione"<sup>76</sup>. Il rischio, pertanto, è che in sede applicativa si possa eludere la logica del *favor substitutionis* preposta dalla riforma, dato l'ampio margine valutativo attribuito al giudice.

Il destino del nuovo sistema di pene sostitutive è perciò nelle mani dei due attori principali del "tema sanzionatorio": da un lato, il giudice della cognizione, a cui si richiede un *quid pluris* nella sua attività valutativa, sul versante della prognosi comportamentale e della valutazione personologica, rispetto agli standard cui è tradizionalmente abituato<sup>77</sup>, con l'auspicio che egli possa immettersi in una più efficace corsia di individualizzazione e funzionalizzazione in chiave risocializzatrice della pena. Dall'altro lato l'imputato, a cui si richiede uno sforzo di partecipazione attiva nella costruzione e attuazione di un percorso "virtuoso" di espiazione della pena non carceraria, contemperando nel modo più ottimale le finalità rieducative con la prevenzione del pericolo di recidiva.

---

<sup>76</sup> E. RANIERI, op. cit.

<sup>77</sup> D. GUIDI, op. cit., p. 42.